REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 DEL 10/06/2010

Codice DB1009

D.D. 23 marzo 2010, n. 222

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei tre pozzi dell'acquedotto, denominati rispettivamente, P45 - Via Fara, P47 - Via Muratori e P64 - Via Solaroli, ubicati nel Comune di Novara.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- a) Le aree di salvaguardia dei tre pozzi dell'acquedotto, denominati rispettivamente, P45, P47 e P64, ubicati nel Comune di Novara, sono definite come risulta nelle tavole "Comune di Novara Aree di salvaguardia pozzo comunale 45 Via Fara Via Prestinari", "Comune di Novara Aree di salvaguardia pozzo comunale 47 Via Muratori Lumellogno Pagliate" e "Comune di Novara Aree di salvaguardia pozzo Via Solaroli" scala 1:2.000, allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari alle portate massime emunte da ciascuno dei tre pozzi.
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia del pozzo P47, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia stessa, agli atti con la documentazione trasmessa. A tale scopo, i titolari d'uso delle particelle interessate dovranno inviare apposita comunicazione alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici. Inoltre, nelle aree adibite a verde pubblico presenti nelle zone di rispetto ristretta e allargata dei pozzi P45 e P64 è vietato l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000 ed è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.
- d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate e dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo agli scarichi delle acque reflue urbane;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi esistenti ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Novara affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore Salvatore De Giorgio